

REGIONE SICILIANA



Prot. n. 13337

del 25 AGO. 2022

Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica

Dipartimento Autonomie Locali

Servizio 5° / Elettorale

Via Trinacria n. 34-36

90144 – Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

elettorale@regione.sicilia.it

Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

**Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO-CALTANISSETTA-CATANIA-ENNA-MESSINA-
PALERMO-RAGUSA-SIRACUSA-TRAPANI
LORO SEDI**

e, per il tramite delle Prefetture

**Ai Comuni della Sicilia
LORO SEDI**

Con riferimento all'oggetto, per quanto riguarda il voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, si rinvia alle indicazioni diramate dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali con circolare n. 90/2022 che si allega in copia.

**Il Funzionario Direttivo
Carla Lo Campo**



**Il Dirigente del Servizio
dott. Giovanni Corso**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 90/ 2022

ALL. 1

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti preparatori del procedimento.

Si richiamano di seguito alcuni adempimenti preparatori del procedimento elettorale per le prossime elezioni politiche.

A) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del d.P.R. n. 361/57, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti inerenti la presentazione - presso gli uffici centrali circoscrizionali, per l'elezione della Camera dei deputati, e presso gli uffici elettorali regionali, per l'elezione del Senato della Repubblica - delle liste di candidati e delle candidature uninominali, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni di **domenica 21 agosto e lunedì 22 agosto 2022** previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di domenica 21 e dalle ore otto alle ore venti di lunedì 22 agosto**); gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverossia **giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022**, anche nelle ore pomeridiane.

Gli orari di apertura degli uffici comunali devono essere altresì pubblicizzati adeguatamente.

Per ulteriori specifiche sugli adempimenti comunali in relazione alla presentazione delle liste di candidati e delle candidature uninominali, si rinvia alla pubblicazione di questa Direzione Centrale n. 1 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica), già da tempo pubblicata sul sito tematico Eligendo di questo Ministero.

B) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine".

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione elettorale, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

C) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito

certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i sindaci e i segretari comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

D) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano in qualunque ambito del territorio nazionale dimorino gli elettori richiedenti.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022**. Tale ultimo termine (5 settembre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.

E) Nomina dei presidenti di seggio

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 26 agosto 2022**, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 5 settembre 2022**, deve trasmettere ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

F) Nomina degli scrutatori

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 31 agosto e lunedì 5 settembre 2022**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente, tenendo conto che il numero di scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione è di 4 (quattro);
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato *word* il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. Gli esemplari di manifesto da affiggere in luoghi pubblici saranno consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè non oltre sabato 10 settembre 2022**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 22 settembre 2022**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. n. 361/1957.



G) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 31 agosto 2022**, come già ricordato con circolare n. 83 del 1° agosto scorso (punto 3), i comuni dovranno inviare una specifica cartolina-avviso, rispettivamente, agli elettori optanti per il voto in Italia (modello n. 2/EP, di colore verde) e agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza (modello n. 3/EP, di colore rosso), con cui si darà notizia del giorno e degli orari di votazione.

Gli esemplari di cartoline-avviso saranno consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

H) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 25 settembre 2022 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinominali e del collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore, come rideterminati con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate da codesta Prefettura a questa Direzione Centrale, al seguente indirizzo: materiale.elettorale@interno.it.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

I) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 23 a sabato 24 settembre 2022), dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 25 settembre 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23.

Si vorranno sensibilizzare i Comuni affinché, nei periodi indicati, adottino opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa il giorno e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

J) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

L'art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, prevede che nel giorno delle elezioni i comuni possano organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

Inoltre, a tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico in modo da agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei predetti elettori.

Peraltro, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche, purché tale sezione sia ricompresa, ove il territorio del proprio Comune sia suddiviso in più collegi uninominali, nell'ambito dello stesso collegio uninominale per l'elezione



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

della Camera e del Senato a cui appartiene la sezione nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche, che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio Comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi **da giovedì 22 a sabato 24 settembre 2022**, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, si rammenta che una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota ai sindaci, ai segretari comunali e ai responsabili degli uffici elettorali comunali, assicurando ogni utile collaborazione alle Corti d'appello ai fini delle nomine dei presidenti degli uffici di sezione di cui alla lettera E) e sensibilizzando opportunamente le aziende sanitarie locali ai fini degli adempimenti di cui alle lettere D) e J) concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Fabrizio Orano

CAP/